**CITTÀ DI FASANO**

Avvocatura

**Fasano, 26 gennaio 2024****Al Sig. Sindaco****Spett.le Giunta comunale****Al Sig. Segretario Comunale****Sede****OGGETTO: Costituzione di parte civile del Comune di Fasano nel processo penale "Levanter" – Porto di Savelletri.**

Con riferimento all'oggetto e alla notizia oggi apparsa sul quotidiano telematico GOFASANO, comunico quanto appreso.

Come è noto, ho, da tempo, formalmente, tempestivamente e ritualmente depositato agli atti del procedimento penale emarginato il fascicolo per la costituzione di parte civile del Comune di Fasano (fascicolo che è agli atti del processo, munito di tutti i requisiti formali e sostanziali).

Il Tribunale, in forza di apposita eccezione sollevata dai uno difensori degli imputati, ha ritenuto che la costituzione di parte civile non potesse essere ammessa, per la necessità che la stessa fosse ribadita in udienza.

Successivamente, come è altrettanto noto, ho prodotto formale e motivata istanza scritta agli atti del medesimo processo, affinché la costituzione di parte civile fosse ritualmente e definitivamente ritenuta ammissibile.

Ho ritenuto, alla luce della costante giurisprudenza penale richiamata in tale istanza, e, soprattutto, alla luce del noto concetto di immanenza della costituzione di parte civile, che il più volte citato atto di costituzione di parte civile del Comune di Fasano (inviato da tempo per conoscenza all'Esecutivo comunale), meritasse definitivo accoglimento.


Non risulta che nella udienza istruttoria celebratasi ieri 25 gennaio 2024, sia stato adottato un formale provvedimento di esclusione definitiva del Comune di Fasano, quale parte civile.

Sicché, non solo non vi è stata alcuna rinuncia, nemmeno in via di mero fatto e/o tacita, del Comune di Fasano alla suddetta costituzione di parte civile, come inesattamente riportato dalla stampa telematica, ma non si è determinata nemmeno alcuna preclusione per ottenere il risarcimento del danno; né, infine, si è mai configurata, nella specie, una ipotesi di revoca della costituzione di parte civile del Comune di Fasano.

Città di Fasano - Avvocatura

Piazza Ciaia – 72015 Fasano - Brindisi - tel 0804394138 – fax 0804394239

e-mail: [avvocatura@comune.fasano.br.it](mailto:avvocatura@comune.fasano.br.it) - p.iva 00182990747 e cf 81001370741

**CITTÀ DI FASANO**

Avvocatura

Più nello specifico, nel caso che ci occupa, non vi è stata alcuna abdicazione a pretese di carattere risarcitorio, avendo e potendo, ancora attualmente, l'Ente locale validamente esprimere non già una posizione di neutralità della persona offesa, bensì una posizione finalizzata alla punizione degli imputati.

Al riguardo, osservo, per completezza, che, in relazione a quanto previsto dall'art. 88 del codice di procedura penale, per costante giurisprudenza penale e alla luce della recente riforma c.d. "Cartabia", l'ammissione della costituzione di parte civile nel processo penale ha natura squisitamente e/o puramente processuale: la sua esclusione infatti non preclude la possibilità di esercitare l'azione civile in sede civile, nè la sua ammissione comporta automaticamente un decisione nel merito e il risarcimento del danno.

In altri termini, nella specie, avendo l'Ente locale manifestato la volontà di instare per la punizione degli imputati, non si è determinata alcuna preclusione per ottenere l'adempimento delle eventuali obbligazioni civili conseguenti ai reati contestati.

Resto a disposizione per ogni eventuale ed ulteriore chiarimento e porgo distinti saluti.

II DIRIGENTE L'AVVOCATURA COMUNALE  
Avv. Ottavio CARPARELLI